



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

CIRCOLARE 93/2024

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Gentilissimi Clienti,

la concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, soprattutto in occasione di festività e ricorrenze.

Considerato l'approssimarsi delle festività natalizie ripercorriamo i principali aspetti fiscali nell'ambito delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, sottolineando che nel corso del 2024 non sono intervenute variazioni normative significative.

OMAGGI AI CLIENTI - IMPRESE

Ai fini delle imposte sul reddito gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:

- integralmente, se i beni hanno un valore unitario non superiore € 50,00;
- nell'esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti per le c.d. "spese di rappresentanza", se il valore unitario dell'omaggio supera € 50,00.

Per "valore unitario" non si deve intendere il costo dei singoli beni, bensì bisogna considerare l'omaggio nel suo complesso (es. cesto natalizio), oppure il valore di mercato del bene.

Ai fini IVA, le cessioni gratuite dei beni ai clienti che rientrano nell'attività propria dell'impresa sono imponibili IVA; l'IVA a monte è detraibile senza limitazioni.

La rivalsa dell'IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.

In assenza di rivalsa, l'operazione può essere certificata emettendo un'autofattura elettronica (TD27) oppure annotando l'operazione sul registro degli omaggi.

Si tenga presente che l'IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA
TREVISO
NAPOLI
PALERMO



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono spese di rappresentanza.

L'Iva relativa alle spese di rappresentanza è detraibile solo in relazione all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.

La cessione gratuita rimane invece fuori campo IVA a prescindere dal costo unitario e non è richiesta l'emissione di alcun documento (es. fattura e ricevuta), pur essendo raccomandabile l'emissione di un documento di trasporto (con causale "omaggio") o un documento analogo al fine di comprovare l'inerenza della spesa sostenuta.

Con riguardo alla determinazione della base imponibile **IRAP**, per le società di capitali, le spese per omaggi sono deducibili per l'importo stanziato a Conto Economico.

Per le società di persone, invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

Le successive tabelle riassuntive evidenziano il trattamento fiscale degli omaggi appena descritto



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

| Beni rientranti nell'attività propria dell'impresa | | |
|--|---|--|
| TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
| Beni di valore unitario (IVA esclusa) inferiore o uguale a € 50,00 | Spese per omaggi interamente deducibili | <i>Acquisto:</i> IVA detraibile <i>Cessione:</i> Soggetta ad IVA (non obbligatoria) |
| Beni di valore unitario (IVA esclusa) superiore a € 50,00 | Spese di rappresentanza deducibile nel limite valori D.M. 19.11.2008: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% dei ricavi fino a € 10 mln; - 0,6% dei ricavi per la parte eccedente € 10 mln e fino a € 50 mln; - 0,4% dei ricavi per la parte eccedente € 50 mln. | Cessione con rivalsa IVA: emettere DDT + fattura, ovvero fattura immediata. Cessione senza rivalsa IVA: emettere DDT + a scelta: <ul style="list-style-type: none"> - Autofattura elettronica TD27 (anche riepilogativa mensile); - Registro omaggi. |

| Beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa | | |
|--|---|---|
| TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
| Beni di valore unitario (IVA esclusa) inferiore o uguale a € 50,00 | Spese per omaggi interamente deducibili | <i>Acquisto:</i> IVA detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art. 2, comma 2, numero 4) DPR 633/72 |
| Beni di valore unitario (IVA esclusa) superiore a € 50,00 | Spese di rappresentanza deducibile nel limite valori D.M. 19.11.2008: <ul style="list-style-type: none"> - 1,5% dei ricavi fino a € 10 mln; | <i>Acquisto:</i> IVA indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art. 2, comma 2, |

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA
TREVISO
NAPOLI
PALERMO



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- 0,6% dei ricavi per la parte eccedente € 10 mln e fino a € 50 mln;- 0,4% dei ricavi per la parte eccedente € 50 mln. | numero 4) DPR 633/72 (C.M. 188/E del 16.07.1998) |
|--|---|---|

OMAGGI AI CLIENTI – PROFESSIONISTI

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita ad omaggio della clientela è deducibile dal reddito a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Lo stesso limite dell'1% rileva anche **ai fini IRAP**.

Ai fini IVA il professionista gode della detraibilità dell'IVA, così come prevista per le imprese, in caso di acquisti di importo inferiore a € 50,00.

La successiva cessione degli omaggi è per il professionista fuori campo Iva a prescindere dall'importo, per mancanza del presupposto oggettivo previsto dall'articolo 2, comma 1, n. 4) del Dpr 633/1972.

| TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
|---|--|---|
| Beni ceduti di valore unitario (IVA esclusa) inferiore a € 50,00 | Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta | <i>Acquisto:</i> IVA detraibile <i>Cessione:</i> fuori campo IVA art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72 |
| Beni ceduti di valore unitario (IVA inclusa) uguale o superiore a € 50,00 | | <i>Acquisto:</i> IVA indetraibile <i>Cessione:</i> fuori campo IVA art. 2, comma 2, n. 4) DPR 633/72 |

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA
TREVISO
NAPOLI
PALERMO



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

OMAGGI AI DIPENDENTI – IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sotto il profilo delle **imposte sul reddito**, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. Per i professionisti, il costo sostenuto per l'acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato.

Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).

Con riguardo alla determinazione della **base imponibile IRAP** per le società di capitali (Srl, spa, sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).

Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono integralmente deducibili).

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato).

Ai fini IVA i beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all'attività d'impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA
TREVISO
NAPOLI
PALERMO



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

Se però gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell'attività d'impresa, spetta la detrazione dell'imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

| TIPOLOGIA | IMPOSTE DIRETTE | IVA |
|---|---|---|
| Beni non rientranti nell'attività dell'impresa indipendentemente dal valore unitario | Oneri personale dipendente interamente deducibili | Acquisto: IVA indetraibile (tesi prevalente) Cessione: Fuori campo art. 2 c. 2 n. 4) DPR 633/72 È opportuno emettere DDT con causale "cessione omaggio- fuori campo IVA ex art. 2 c.2 n. 4) DPR 633/72" |
| Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore | Oneri personale dipendente interamente deducibili | Acquisto: IVA detraibile Cessione: soggetta a IVA con fattura oppure con autofattura. |
| Spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande offerte alla generalità o a categorie di dipendenti in occasione di ricorrenze (purché inerenti e diverse da spese di rappresentanza) | 75% nei limiti del 5 per mille del costo del lavoro | Acquisto: IVA detraibile purché regolarmente fatturate |

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA
TREVISO
NAPOLI
PALERMO



CENE NATALIZIE/RICEVIMENTI/PRANZI

In riferimento alla diffusa prassi di organizzare ricevimenti in occasione di festività natalizie (ovvero di altre feste o ricorrenze aziendali), si segnala che sono soggette ad un trattamento fiscale differenziato a seconda del fatto che all'evento:

- a) siano presenti solamente i **dipendenti**: in questo caso il costo è da classificare come spese per i dipendenti, l'IVA addebitata sarà indetraibile e il costo deducibile in misura pari al 75% della spesa sostenuta, nel limite del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente indicati in dichiarazione dei redditi;
- b) siano presenti **sia dipendenti che terzi** quali ad esempio clienti, fornitori, autorità, ecc.: in tal caso sarà da considerarsi quale spesa di rappresentanza, conseguentemente l'IVA addebitata sarà indetraibile e il costo deducibile in misura pari al 75% della spesa sostenuta, nel limite percentuale dei ricavi stabilito per le spese di rappresentanza.

BUONI ACQUISTO "VOUCHER"

Una pratica ormai diffusa è quella di omaggiare buoni, i cosiddetti "buoni regalo" o "voucher", per l'acquisto di beni e servizi in determinati punti vendita o negozi convenzionati.

La deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti per effetto del co. 3-bis dell'art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.

Ai fini IVA, i voucher si distinguono in:

- buono-corrispettivo "*monouso*": al momento dell'emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione/prestazione a cui lo stesso dà diritto, con conseguente assoggettamento ad IVA;
- buono-corrispettivo "*multiuso*": la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio buono per acquisto di beni in un supermercato). Conseguentemente, l'emissione del buono non è assoggettata ad IVA.



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

L'imposta sarà quindi applicata nel momento di utilizzo del buono per l'acquisto del bene/servizio.

Lo Studio si rende come sempre disponibile per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA
TREVISO
NAPOLI
PALERMO

Member of  **QUADRO**
Tax & Legal



studio@lexis.it
www.lexis.it